



Comune di Portoscuso

Provincia Sud Sardegna

CAPITOLATO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER L'ANNO

2021/2022

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CIG Z883364B05

ARTICOLO 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato, ai sensi del D.Lgs. del 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, a favore del Comune di Portoscuso – Ufficio Servizi Sociali, per una figura professionale ascrivibile alla categoria professionale collaboratore amministrativo Categoria B, posizione economica B1, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali.

La figura professionale che verrà fornita dall'Affidatario dovrà essere in possesso:

- almeno del diploma di scuola media superiore;
- di esperienza specifica e/o esperienza lavorativa maturata in materia di caricamento dati su piattaforme informatiche di Enti (esempio casellario SIUSS);

Tale figura professionale (di seguito lavoratore):

2

- sarà sottoposta dall'Amministrazione ad un periodo di prova pari a 10 (dieci) giorni lavorativi ed avrà diritto a prestare l'attività lavorativa presso l'Amministrazione per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione;
- avrà un orario di lavoro di 23 ore settimanali, dal Lunedì al Venerdì, sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell'Amministrazione, fatte salve diverse esigenze che verranno comunicate per iscritto;
- dipenderà funzionalmente dall'Amministrazione, nel rispetto delle posizioni gerarchiche esistenti, svolgendo la propria attività nell'interesse della stessa e il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità dei dettami normativi vigenti.

L'oggetto della prestazione lavorativa richiesta sarà riconducibile al mansionario previsto dal CCNL Comparto Funzioni Locali per il profilo professionale richiesto dall'Amministrazione.

L'affidamento verrà fatto in linea con le vigenti normative in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, ad un operatore economico che sia:

- in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- in possesso dei requisiti d'idoneità professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e che pertanto sia iscritto alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato per l'attività di somministrazione di lavoro temporaneo;
- in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.
- **iscritto ed abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito M.E.P.A.) per il servizio di che trattasi;**

3

- in possesso dell'idoneità tecnico professionale allo svolgimento del servizio di che trattasi ex artt.

14 e 26 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;

- iscritto all'Albo Informatico istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4 del D.Lgs. 276/2003 ed in possesso dell'autorizzazione definitiva ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003.

ARTICOLO 2 - IMPORTO, DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Il corrispettivo complessivo presunto del servizio è fissato in euro 29.300,00, Iva compresa, da calcolarsi esclusivamente sul margine di agenzia, pari a 23 ore distribuite nel periodo dal 22 novembre 2021 al 31 dicembre 2022. Detto importo costituisce il limite massimo della prestazione ed ha carattere presuntivo in quanto il valore effettivo sarà determinato dalla prestazione lavorativa effettivamente richiesta ed erogata.

L'appalto avrà durata dal 22 novembre 2021 al 31 dicembre 2022; sono fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata o di recesso nei casi previsti dal presente capitolato, dalla legge o dal Codice

ARTICOLO 3- ONERI PER LA SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 3, DEL D.LGS. 81/2008

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si comunica che, data la natura del servizio, non sono stati riscontrati rischi da interferenza, pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenze sono uguali a zero. Resta escluso pertanto per l'Amministrazione l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I.

Art. 4 - Quadro normativo di riferimento

Il servizio di somministrazione dovrà essere eseguito nel pieno e totale rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. In particolare dovranno essere osservati i principi previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 30.3.2001, n° 165, dal D. Lgs. 15.6.2015, n° 81 (artt. 30 e ss.) e dalla contrattazione collettiva nazionale vigente per il personale del comparto Funzioni locali.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni del CCNL in vigore per i lavoratori in somministrazione.

Il servizio sarà eseguito con l'osservanza di quanto stabilito dal presente capitolato, nonché, per quanto ivi non previsto, dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di pubblici servizi (Direttive comunitarie vigenti, D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni).

Art. 5 – Attivazione delle somministrazioni

Il Comune procederà, al verificarsi dell'esigenza dell'avvio del lavoratore temporaneo, all'inoltro di apposita richiesta scritta al Somministratore.

Dal momento di invio della richiesta sorge l'obbligo per il somministratore di avviare il prestatore di lavoro nel termine di decorrenza specificato nella richiesta stessa.

Al fine di consentire l'adempimento delle misure atte a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, il Comune metterà a disposizione del somministratore il documento di valutazione dei rischi comunale, redatto ai sensi dell'art. 28 del D.L.vo 81/08, ed il protocollo sanitario adottato per i lavoratori comunali, con obbligo di rispetto della riservatezza rispetto ai dati in esso contenuti i quali dovranno essere utilizzati al solo scopo di consentire l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Art. 6 – Tipologia di lavoratori somministrabili e clausola sociale

I Prestatori dovranno essere comunque in possesso dei requisiti professionali e di accesso richiesti per il profilo – anche per quanto attiene l'insussistenza di cause ostative allo svolgimento di attività lavorative presso le pp.aa. - e saranno adibiti alle mansioni previste in corrispondenza delle suddette categorie. L'onere dell'accertamento del possesso dei requisiti in capo ad ogni singolo lavoratore compete al Somministratore così come l'accertamento della idoneità alla mansione anche ai sensi dell'art. 41 del D.L.vo 81/08.

I Prestatori dovranno essere già dotati delle informazioni ed istruzioni generali e della preparazione di base, impartita dal Somministratore, in relazione alle competenze richieste, in modo tale da assicurare uno standard qualitativo e quantitativo minimo di prestazione, conforme a quanto richiesto dal regolare e buon andamento del servizio.

Anche ai sensi dell'art. 35 co.4 del Dlgs 81/2015, i prestatori dovranno essere già informati, formati e addestrati ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.L.vo 81/2008, in materia di rischi per la salute e sicurezza connessi sia alle attività dell'impresa in generale, sia alle mansioni cui saranno adibiti e dovranno essere informati circa la necessità di sorveglianza medica ove prevista, la quale dovrà essere effettuata dal somministratore.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Si applicano pertanto le

disposizioni previste dall'articolo 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro per n. 1 lavoratore di categoria B.

Art. 7 Obblighi del Somministratore

Nei confronti dell'Amministrazione Comunale il somministratore si impegna a svolgere il servizio con la massima cura e diligenza, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e nel rispetto delle modalità di seguito descritte.

Considerata la specificità e peculiarità del servizio richiesto, al fine di garantire il diretto controllo dei requisiti e dei risultati prestazionali nonché per ragioni di sicurezza e riservatezza nello svolgimento del servizio e nel trattamento dei dati, il subappalto e la cessione anche parziale del contratto sono vietati, pena la risoluzione del contratto stesso in danno del Somministratore.

Il Somministratore si obbliga, altresì:

- all'avvio del prestatore al lavoro nei termini indicati dal Comune;
- alla sostituzione del prestatore assente a qualsiasi titolo, ove la sostituzione sia richiesta dal Comune e nei termini perentori indicati dall'Amministrazione, senza l'aggravio di ulteriori oneri;
- alla puntuale ed integrale corresponsione del trattamento economico spettante in base ai CCNL applicati ai Prestatori avviati, assicurando in ogni caso ai Prestatori, a parità di mansioni, un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei Lavoratori di pari categoria e profilo professionale dipendenti dal Comune. Nel caso in cui, a seguito di rinnovi contrattuali o di contratti integrativi, ovvero per altre cause, venissero stabiliti aumenti retributivi per i Lavoratori dipendenti dal Comune, tali aumenti saranno con la medesima decorrenza applicati anche ai Prestatori di lavoro assegnati con il contratto di somministrazione, ivi compresi quelli nel frattempo cessati che ne abbiano diritto;
- al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;

- all'iscrizione dei lavoratori alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali ed al versamento dei relativi premi assicurativi;
- all'effettuazione degli accertamenti sanitari preassuntivi e della sorveglianza sanitaria dei prestatori ove prevista dal protocollo sanitario adottato per i lavoratori comunali, ai sensi dell'art. 41 del D.Lvo 81/08 e all'effettuazione della informazione, formazione e addestramento ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 81/2015;
- all'invio di norma entro 10 giorni al Comune di copia del contratto di lavoro debitamente sottoscritto dal Prestatore con allegata attestazione della informazione, formazione e addestramento dallo stesso effettuata ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs 81/2008 e dell'art. 35 del Dlgs 81/2015 e copia del giudizio medico di idoneità alla mansione specifica rilasciato ai sensi dell'art. 41 del D.L.vo 81/08; copia dell'attestazione predetta e copia del giudizio medico dovranno essere obbligatoriamente consegnate al Comune all'atto dell'assegnazione, pena la richiesta di sostituzione del lavoratore che sarà ritenuto inidoneo;
- alla tempestiva consegna per iscritto al Prestatore, copia del Codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA. di cui al D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 unitamente al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Portoscuso reperibili entrambi sul sito dell'ente alla pagina "Amministrazione Trasparente";
- alla assegnazione ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI) di uso personale prescritti dal documento di valutazione dei rischi comunale per le mansioni assegnate;
- all'invio al Comune di copia delle buste paga dei lavoratori somministrati e di ogni altra documentazione idonea al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata, nel rispetto della vigente disciplina in materia di privacy.

Art. 8 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

Il Comune si riserva, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela della riservatezza, di effettuare verifiche e controlli circa l'esatta osservanza da parte del

Somministratore medesimo di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato ed in particolare quelle relative alle prestazioni oggetto di corrispettivi;

Qualora dalle verifiche e controlli effettuati il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato o al contratto, il somministratore dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Le positive risultanze dei controlli e delle verifiche di cui al presente articolo non liberano in ogni caso il Somministratore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto.

Art. 9 - Obblighi del Comune

Il Comune assume a sua volta i seguenti obblighi:

adibire il lavoratore alle mansioni indicate nella richiesta di somministrazione, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, assicurando al medesimo, per quanto non di competenza del Somministratore, la informazione e l'addestramento, di natura teorico-pratica in materia di sicurezza sul lavoro, sulle procedure di prevenzione specifiche adottate dal Comune;

in caso di inadempimento del Somministratore, corrispondere direttamente al Prestatore e all'ente previdenziale, rispettivamente, le retribuzioni ed i contributi dovuti dal Somministratore, fatto in ogni caso salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo anche mediante escussione totale o parziale della cauzione;

assicurare al prestatore il diritto di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento del periodo di prova o di sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione motivata dalla inidoneità del prestatore alle mansioni assegnate comunicare tempestivamente e per iscritto al Somministratore gli elementi conoscitivi utili alla eventuale contestazione di addebito disciplinare a carico del Prestatore inadempiente.

Art. 10 – Corrispettivo del servizio

A fronte delle prestazioni rese in forza delle singole somministrazioni, il Comune corrisponderà al Somministratore il corrispettivo pattuito, secondo le tariffe concordate. Esso si intende pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto. Il corrispettivo determinato si intenderà a compensazione di ogni onere gravante sul Somministratore per la retribuzione e l'amministrazione dei lavoratori, nonché della equa remunerazione del servizio, esclusa solamente l'IVA nelle misure di legge. I corrispettivo si intenderà compensativo, in particolare, dei seguenti oneri:

- Ricerca, selezione e formazione del personale;
- Retribuzione, ivi compresa tredicesima mensilità, ferie, festività e permessi retribuiti secondo quanto disposto dai contratti vigenti nel comparto Funzioni locali; Oneri contributivi assistenziali e previdenziali, compreso accantonamento TFR ed eventuali ulteriori contributi di natura analoga;
- premio assicurativo INAIL;
- sostituzione del personale in ogni caso in cui sia richiesta dal Comune per ; esigenze di continuità del servizio;
- oneri per la sicurezza del lavoro;
- oneri di cui ai fondi per la formazione;
- assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi e all'ente in cui prestano servizio;
- eventuali ulteriori oneri a carico del Somministratore per ferie, festività, congedi, permessi ed altre assenze legittime del personale somministrato;
- visite mediche e accertamenti preliminari all'assunzione; sorveglianza sanitaria dei prestatori ex art. 41 del D.l.vo 81/2008 e visite mediche preassuntive, preventive, periodiche e a richiesta ad essa collegate e altri accertamenti e obblighi previsti in materia dallo stesso

decreto; informazione, formazione e addestramento ai sensi degli artt. 36 e 37 D.L.vo 81/2008 e art. 35 del Dlgs 81/2015; dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti per le mansioni assegnate ai prestatori costi amministrativi generali e specifici del personale;

In caso di rinnovo contrattuale del comparto Funzioni locali relativo alla parte economica, sarà rimborsato all'Agenzia il solo aumento del costo del lavoro relativamente alle ore effettuate dal prestatore di lavoro;

Il Comune si obbliga a corrispondere al Somministratore esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate. Pertanto, in caso di assenza del Lavoratore per malattia, infortunio, congedo per maternità, congedo parentale e altri permessi ed assenze legittime, nessun corrispettivo è dovuto al Somministratore, il quale dovrà comunque retribuire il Prestatore, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, nonché provvedere alla sostituzione del Prestatore nel periodo di assenza di quest'ultimo.

Art. 11- Fatturazione

Le somministrazioni saranno fatturate mensilmente. La fatturazione potrà riguardare la singola somministrazione ovvero riferirsi a più somministrazioni, purché riferite in ogni caso alla medesima struttura organizzativa di destinazione. Dalla fattura e dalla documentazione allegata dovranno in particolare evidenziarsi:

- . le buste paga (in copia) dei prestatori per le somministrazioni cui la fattura si riferisce;
- il riepilogo delle ore lavorate, con la distinta indicazione del costo delle ore fatturate e del margine di agenzia, nonché l'indicazione delle eventuali ore straordinarie;
- corrispettivo dell'agenzia e IVA;
- il regolare versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

Art. 12 - Sostituzione dei prestatori in caso di assenza e di prestazioni non adeguate

Nel caso di assenze del Prestatore gli uffici competenti si riservano la facoltà di richiedere la sostituzione del prestatore nei termini stabiliti in relazione alle esigenze del servizio. Il Comune è tenuto in ogni caso a corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate.

Il Somministratore si impegna a comunicare preventivamente al Comune l'eventuale assenza prevedibile del Prestatore e la durata della stessa, da qualsiasi causa sia essa originata, al fine di consentire al Comune di richiedere la sostituzione nei tempi necessari secondo le esigenze del servizio.

Art. 13 – Interruzione del rapporto di somministrazione

In caso di interruzione del rapporto di somministrazione di un Lavoratore per mancato superamento del periodo di prova o per altri motivi imputabili al Somministratore o al Prestatore o derivanti da forza maggiore, il Somministratore si impegna ad avviare tempestivamente, a richiesta del Comune e nei termini nella medesima richiesta specificati, un nuovo Prestatore in sostituzione di quello cessato.

Nel caso che l'interruzione del rapporto risulti imputabile a colpa o dolo del prestatore, quest'ultimo non potrà più essere riproposto dal Somministratore.

Art. 14 - Trattamento normativo dei prestatori

I Prestatori saranno adibiti alle mansioni afferenti alle corrispondenti categorie di inquadramento contrattuale e ad essi sarà integralmente applicato, anche per la parte normativa, il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per i dipendenti degli enti locali a tempo determinato. I Prestatori conservano il diritto di prestare la loro opera lavorativa per l'intero periodo di somministrazione, salvo il caso di mancato superamento del periodo di prova o quello di recesso per giusta causa.

In materia di orario di lavoro si applicano le disposizioni contenute nel CCNL funzioni locali 21.5.2018.

L'attività del lavoratore presso l'Amministrazione è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.

I Prestatori devono rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 ed il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Portoscuso.

I Prestatori avviati al lavoro in esecuzione del presente contratto non sono computabili nell'organico del Comune di Portoscuso ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Art. 15 - Trattamento economico, previdenziale e assicurativo e tutela della salute e sicurezza dei prestatori

Il trattamento economico dei Prestatori sarà corrispondente a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni Locali applicato al personale dipendente dal Comune, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici. La contribuzione previdenziale è quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione di lavoro.

Gli obblighi in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono determinati in relazione al rischio riferibile alle specifiche mansioni richieste. I premi assicurativi sono determinati con riferimento alle posizioni riferibili alle specifiche mansioni che saranno comunicate dal Comune al Somministratore al momento della richiesta di somministrazione. Il Somministratore è tenuto, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.L.vo 81/2008, ad informare, e formare e addestrare i lavoratori in materia di rischi per la salute e sicurezza connessi alle attività produttive, di procedure di primo soccorso, di lotta antincendio ed evacuazione, di rischi collegati alle mansioni cui saranno adibiti, della necessità di sorveglianza medica ove prevista da effettuarsi a suo carico.

Il Comune si obbliga a fornire ai lavoratori, per quanto non di competenza del Somministratore, la informazione e l'addestramento in conformità alle norme di sicurezza e alle procedure di prevenzione e protezione aziendali adottate nel Comune per le attività per le quali i lavoratori sono assunti; si obbliga altresì a informare sui nominativi dei lavoratori addetti alla lotta antincendio, al primo soccorso e alla evacuazione ed alle procedure adottate; si obbliga a fornire i nominativi del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione. Nei singoli contratti di somministrazione conclusi con il Lavoratore dovrà essere fatta menzione di quanto sopra.

Art. 16 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, il Somministratore aggiudicatario dovrà costituire una cauzione fideiussoria bancaria o assicurativa pari al 10% dell'importo netto contrattuale secondo le modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di escussione parziale o totale della cauzione il somministratore è tenuto al suo reintegro nell'entità contrattuale entro i 10 gg. successivi all'escussione pena la risoluzione del contratto in danno del somministratore.

Rimane salva la facoltà per il Comune di esperire ogni altra azione legale in caso di insufficiente capienza della cauzione

Art.17 - Penalità

In caso di accertate inadempienze da parte del Somministratore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dal Comune, previa formale diffida ad adempiere, le seguenti penali:

in caso di mancato rispetto dei tempi di messa a disposizione dei prestatori di lavoro e/o sostituzione dei medesimi verrà applicata una penale di Euro 200,00 per ciascun prestatore e per ogni giorno lavorativo di ritardo; nel caso

ritardo nelle comunicazioni necessarie ad assolvere obblighi di legge o di contratto: Euro 150,00 oltre al risarcimento integrale di ogni altro danno subito dall'Amministrazione a causa del ritardo stesso.

Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta aggiudicataria, nell'ambito del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i..Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 19 – Clausola risolutiva

Trascorsi otto giorni lavorativi dalla richiesta del Comune senza che siano stati avviati i Prestatori richiesti, la somministrazione si intende come non eseguita, con conseguente facoltà da parte del Comune di dichiarare senz'altro risolto il contratto in danno dell'appaltatore senza ulteriore atto di diffida ad adempiere. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di dichiarare risolto in danno dell'appaltatore senza ulteriori atti di diffida, il contratto con il Somministratore nei seguenti ulteriori casi:

- persistenza nelle inadempienze contrattuali, nonostante diffida scritta a causa della inesatta, non puntuale o non corretta esecuzione del servizio;
- per gravi e/o ripetute negligenze e inosservanza delle disposizioni di legge;
- ripetuto mancato rispetto delle condizioni economiche, di sicurezza e dei diritti sindacali
- dei lavoratori assunti mediante i contratti di somministrazione stipulati in esecuzione del servizio;
- per gravi e/o ripetute negligenze e inosservanza delle disposizioni di legge;

-ripetuto mancato rispetto delle condizioni economiche, di sicurezza e dei diritti sindacali dei lavoratori assunti mediante i contratti di somministrazione stipulati in esecuzione del servizio;

-subappalti accertati o cessione, ancorché parziale, del contratto;

-reiterata omissione o ritardo nella somministrazione o nella sostituzione di prestatori di lavoro;

-perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara.

-In tali casi, il Comune provvederà inoltre a rivalersi anche sulla cauzione definitiva, fatti salvi ulteriori danni e spese.

Resta inoltre salva per il Comune la facoltà di invocare tutte le disposizioni di legge e di regolamento in materia di inadempimento contrattuale nei contratti d'appalto. Il Comune non compenserà le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno dimostrabile.

Art. 20 Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nonché di quelli dei Prestatori nella piena e totale osservanza di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 21 - Foro competente

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza del presente capitolato e dei conseguenti contratti attuativi, sarà esclusivamente quello di Cagliari

Art. 22 - Spese contrattuali, imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria del servizio.

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non stipuli il contratto entro il termine fissato dal Comune o non versi i relativi diritti di segreteria, la cauzione e le altre spese inerenti al contratto nel termine assegnato, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione ed il rapporto obbligatorio verrà risolto con comunicazione scritta del Comune.

Art. 23 – Adempimenti art. 26 D. Lgs. 81/08

L'ottemperanza agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come sopra ripartiti parifica i lavoratori somministrati ai lavoratori interni in quanto essi svolgono la propria attività nell'organizzazione e sotto il controllo dell'utilizzatore.

Non sussistono quindi "rischi interferenziali" e di conseguenza non si applica l'art. 26 del D. Lgs. 81/08.

Art. 24 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato e dal disciplinare di gara si fa riferimento alle norme di legge e di contrattazione collettiva in vigore in quanto applicabili.